



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 29/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E L'AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI..

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di ottobre alle ore 19:30 mediante collegamento da remoto sulla piattaforma MEET di G. SUITE, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 07/05/2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 24/10/2020, art. 1 comma 1 lettera o), dalla Direttiva n. 2/2020 punto 4 del Ministro della Pubblica Amministrazione, considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto di uno o più componenti e segnatamente come segue.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
MARCHI FRANCESCO	Assente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Deliberazione n. 49 del 29/10/2020 -

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO FERRONI ANNA CHIARA, collegata a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato, avendo accertato che tutti i componenti presenti da remoto hanno dichiarato espressamente che il collegamento a internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta e partecipare alla votazione simultanea, e che pertanto si può procedere al suo regolare svolgimento.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E L'AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ◆ l'articolo 118, comma IV della Costituzione, riconoscendo la legittimazione dei cittadini, singoli o associati, ad intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;
- ◆ l'articolo 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- ◆ l'articolo 5 dello Statuto comunale prevede che il Comune favorisca la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati ad ogni propria attività nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- ◆ ai sensi degli articoli 114, comma II e 117, comma VI della Costituzione, nonché dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 4 della legge n. 131/2003, i Comuni sono dotati di potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

CONSIDERATO che:

- ◆ il Comune di Valeggio sul Mincio intende attivare strategie innovative di amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione, l'uso, il riuso e la gestione dei beni comuni urbani;
- ◆ il Comune di Valeggio sul Mincio ha già posto in essere, nelle more dell'adozione di apposito Regolamento, concrete sperimentazioni di gestione condivisa di beni comuni urbani, quali ad esempio la convenzione con l'Associazione Valeggio Dogs Club per la manutenzione dell'area cani di Parco Ichenhausen, con l'Associazione la Quarta Luna per la cura e rigenerazione di Villa Zamboni, con cittadini singoli per la manutenzione di aiuole;

RICONOSCIUTO che:

- ◆ le disposizioni contenute nel regolamento sono state redatte anche sulla base delle esperienze di tali sperimentazioni già avviate;
- ◆ tale testo contiene importanti elementi di innovazione e di semplificazione dei rapporti tra l'amministrazione ed i cittadini singoli e associati interessati a collaborare nella cura dei beni comuni, in modo da favorire al massimo tali forme di collaborazione;
- ◆ il regolamento in oggetto mira a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dalla Costituzione, riconoscendo nel modello dell'amministrazione condivisa la modalità ordinaria di rapporto tra il Comune di Valeggio sul Mincio ed i cittadini singoli e associati;
- ◆ l'attuazione del principio di sussidiarietà si realizzerà primariamente attraverso accordi pattizi sostenibili, stabili e di medio/lungo termine tra cittadini ed amministrazione dove competenze, impegni, funzioni degli uni e dell'altra sono declinati in maniera trasparente e comprensibile;

RITENUTO pertanto necessario che il Comune si doti di un regolamento, che consenta la stipulazione di tali patti di collaborazione, al fine di facilitare i cittadini nell'applicazione del modello dell'amministrazione condivisa di beni comuni urbani in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO, pertanto di approvare il testo del regolamento denominato "Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani", allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

VISTI:

- ◆ l'articolo 118, comma IV della Costituzione;
- ◆ l'articolo 114, comma II della Costituzione;
- ◆ l'articolo 117, comma VI della Costituzione;
- ◆ il decreto legislativo 267/2000;
- ◆ lo Statuto comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri astenuti	n. 0
Consiglieri votanti	n. 16
Maggioranza	n. 9
Voti favorevoli	n.16
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare l'allegato regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, composto da n. 34 articoli, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A).
- 3) di dare mandato alla Giunta comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale.
- 4) di prevedere che il regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere fortemente innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni, durante il quale verificare le criticità emerse nell'attuazione del regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Allegato A)

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E L'AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 - Servizi pubblici essenziali

Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale

Articolo 8 - Promozione della creatività urbana

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 9 - Disposizioni generali

Articolo 10 - Proposte di collaborazione sollecitate dall'amministrazione

Articolo 11 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

Articolo 12 - Collaborazione tra proposte alternative

Articolo 13 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E BENI IMMOBILI

Articolo 14 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di spazi pubblici e di spazi privati a uso pubblico

Articolo 15 - Interventi su aree verdi, sentieri collinari, beni paesaggistici o culturali

Articolo 16 - Interventi su beni immobili

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 17 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 18 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 19 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 20 - Accesso a spazi comunali o privati

Articolo 21 - Formazione

Articolo 22 - Agevolazioni di carattere procedurale

Articolo 23 - Autofinanziamento

Articolo 24 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 25 - Comunicazione collaborativa

Articolo 26 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 27 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 28 - Coperture assicurative e prevenzione dei rischi

Articolo 29 - Riparto delle responsabilità

Articolo 30 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 - Clausole interpretative

Articolo 32 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 33 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Articolo 34 - Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, della legge e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione

e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118, comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Valeggio sul Mincio, nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, o di natura imprenditoriale, che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la gestione condivisa ovvero la rigenerazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento;

d) formazioni sociali: comunità di cittadini costituite in forme associative stabili giuridicamente riconosciute o meno;

e) soggetti di natura imprenditoriale: i soggetti che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile; essi sono considerati cittadini attivi, ai fini del presente regolamento, solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;

f) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente ai cittadini e all'Amministrazione di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale;

g) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non si configurino come surrogato di servizi essenziali di cui all'articolo 6 del presente regolamento. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune;

h) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;

i) interventi di cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione;

k) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità economica, nei limiti delle risorse disponibili;

l) interventi di rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, nei limiti delle risorse disponibili;

m) spazi pubblici: aree verdi, sentieri, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) leale collaborazione: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale

nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo, aggregandosi alle attività;

e) pari opportunità e contrasto alle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

g) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi, assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

j) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

k) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i cittadini attivi, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. L'amministrazione, fatte salve le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel valutare le diverse proposte di collaborazione avanzate dai cittadini, si riserva la possibilità di favorire quelle formulate dalle formazioni sociali, qualora esse risultino più funzionali a garantire un'efficace ed efficiente implementazione delle attività oggetto delle proposte stesse.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4. Le attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune; pertanto, nello svolgimento delle loro attività, i cittadini attivi non sono mai assimilabili ai dipendenti pubblici o a soggetti ad essi equiparati, pertanto non si configurerà in capo al comune il datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008, bensì la gestione e responsabilità relative alla sicurezza dell'attività svolta sarà in capo ai cittadini attivi. Inoltre, tali attività non sono soggette alla disciplina inerente i contratti e gli appalti pubblici.

5. Le attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non devono prevedere alcuno scopo di lucro, il quale si porrebbe in aperto contrasto con la natura stessa dei patti di collaborazione.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della

durata della collaborazione.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le rispettive azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione e la possibilità di rinnovo della medesima, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- f) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- g) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- h) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- j) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- k) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 29 del presente regolamento;
- l) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare anche atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Articolo 6 - Servizi pubblici essenziali

- 1. La proposta di collaborazione non potrà mai configurarsi come surrogato di servizi pubblici essenziali, che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
- 2. Ai sensi del presente regolamento, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali tutte le prestazioni di rilevante interesse pubblico, che devono essere garantite alla collettività in modo indefettibile dai soggetti pubblici (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, altri enti).

Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale

- 1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.
- 2. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo e di comunità, ovvero avviare percorsi mediante i quali gli utenti dei servizi possano trasformarsi in risorse per sé stessi e per la propria comunità, secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Articolo 8 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità, il Comune può riservare una porzione degli spazi pubblici, qualora disponibili, allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove altresì la creatività urbana mediante l'utilizzo dei beni eventualmente concessi, a tale scopo e a titolo gratuito, da soggetti privati, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 20 del presente regolamento.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDIMENTALE

Articolo 9 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, viene individuato il Responsabile di Settore che sarà deputato all'esame preliminare delle proposte di collaborazione.
3. Tale Responsabile provvede all'individuazione dei servizi competenti per materia in relazione alle singole proposte di collaborazione e, in sinergia con questi ultimi, all'elaborazione del relativo accordo di collaborazione. I servizi, così individuati, costituiscono i referenti nel rapporto con l'amministrazione. L'accordo di collaborazione viene sottoscritto da tutti i Responsabili di Settore interessati all'accordo.
4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono essere approvate dal Comune con apposita deliberazione di Giunta.
5. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta a una sollecitazione da parte dell'amministrazione, tramite apposito avviso pubblico di cui all'articolo 10;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 10 - Proposte di collaborazione sollecitate dall'amministrazione

1. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), con deliberazione della Giunta Comunale, sentiti gli uffici comunali competenti, è adottato un apposito avviso pubblico con il quale il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
2. L'avviso pubblico di cui al precedente comma individua altresì le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di forme di sostegno a favore dei cittadini attivi.
3. I cittadini attivi possono richiedere di aderire alla proposta di collaborazione formulata nell'avviso pubblico, facendone domanda al Comune.
4. Il Responsabile individuato ai sensi dell'art. 9 comma 2, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, previa consultazione di eventuali altri Settori coinvolti, predispone il patto di collaborazione e lo sottopone al Responsabile di Settore competente per la stipulazione.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, il Responsabile lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni. Ove possibile, il Responsabile indica altresì ai proponenti le modifiche e le integrazioni, da apportare alla proposta presentata entro un termine di trenta giorni.
6. Tra la presentazione della domanda di adesione, da parte dei cittadini, e la risposta negativa di cui al precedente comma, del Responsabile intercorre un arco temporale non superiore a novanta giorni.

Articolo 11 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche al di fuori delle previsioni dell'avviso pubblico di cui all'articolo 10

e dell'elenco di immobili e spazi pubblici di cui all'articolo 13, ovvero in assenza delle rispettive deliberazioni di Giunta. Tali proposte verranno sottoposte a una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione.

2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Comune. Il Responsabile del Settore individuato, sentiti i Responsabili di Settore interessati, trasmette alla Giunta Comunale la proposta avanzata, che tramite apposita decisione assunta nella forma delle "informative", la valuta preliminarmente sulla base dell'opportunità e dell'interesse collettivo sottostante.

3. Qualora valuti positivamente la proposta, la Giunta Comunale sottopone la medesima al suindicato Responsabile, il quale svolgerà l'attività di istruttoria. Esso comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio, in relazione alla complessità dell'intervento e alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. La proposta di collaborazione viene sottoposta agli altri Settori interessati ed eventualmente ai gestori dei servizi pubblici coinvolti per le valutazioni tecniche di competenza.

Qualora la Giunta Comunale valuti negativamente la proposta, il Responsabile lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni. Ove possibile, lo stesso indica ai proponenti le modifiche e le integrazioni, da apportare alla proposta presentata entro un termine di trenta giorni, dall'espressione della Giunta.

5. Il Responsabile, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, sentiti gli altri Settori coinvolti, pubblica sul sito del Comune per 15 giorni la proposta di collaborazione nell'apposita sezione, al fine di acquisire osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra il Responsabile individuato e i cittadini attivi. Egli verifica inoltre, di concerto con il Settore competente in materia, le eventuali coperture assicurative richieste, in conformità alle previsioni di legge ed in ogni caso secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

6. Il patto di collaborazione viene predisposto dal Responsabile stesso e sottoposto alla Giunta Comunale per l'approvazione e per demandarne la sottoscrizione ai competenti Responsabili di Settore.

7. Il patto di collaborazione, a seguito dell'approvazione di cui al punto precedente, viene sottoposto al/i competente/i Responsabile/i di Settore per la sottoscrizione, entro un termine ordinatorio di novanta giorni dalla presentazione della proposta.

8. I patti sottoscritti vengono pubblicati sul sito istituzionale, nell'apposita sezione, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Articolo 12 - Collaborazione tra proposte alternative

1. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

2. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene comune, il Responsabile individuato, con la collaborazione dei Settori coinvolti, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa.

3. Qualora le proposte di collaborazione riguardanti il medesimo bene comune non siano tra loro integrabili, il Responsabile, con la collaborazione dei Settori coinvolti, sulla base dei criteri di fattibilità concreta e di sostenibilità economica delle proposte avanzate, seleziona la proposta ritenuta più idonea, dandone adeguata motivazione.

Articolo 13 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

1. Previa apposita deliberazione, la Giunta Comunale può individuare, ove eventualmente disponibili, gli immobili e spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano a interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione di cui all'articolo 5.

2. L'eventuale ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici di cui al precedente comma è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, secondo le disposizioni vigenti in materia di accesso civico e di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E BENI IMMOBILI

Articolo 14 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di spazi pubblici o di spazi privati a uso pubblico

1. I patti di collaborazione possono avere ad oggetto azioni e interventi di cura occasionale o continuativa, di

gestione condivisa e di rigenerazione degli spazi pubblici.

2. I cittadini attivi si prendono cura degli spazi individuati, per un periodo predefinito, per realizzare tutti gli interventi e le attività indicati nel patto.

3. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni comuni, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa o della rigenerazione del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. A tal fine, il Comune favorisce la disponibilità dei cittadini attivi, dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio.

5. Le medesime disposizioni si applicano per le azioni e interventi di cura occasionale o continuativa, gestione condivisa e di rigenerazione degli spazi privati a uso pubblico.

Articolo 15 - Interventi su aree verdi, sentieri collinari, beni paesaggistici o culturali

1. In armonia con l'articolo 6, comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i cittadini attivi possono collaborare con l'Amministrazione, mediante la proposta di patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione di beni culturali e paesaggistici, quali ad esempio l'identità storica e culturale del territorio, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, delle aree verdi e dei sentieri collinari.

2. L'azione dei cittadini attivi può esprimersi nelle seguenti forme:

a) Messa a disposizione della propria competenza professionale e culturale, per studi, ricerche, valutazioni e attività formative e promozionali;

b) Sviluppo di azioni, da parte di abitanti, associazioni e istituzioni, per la valorizzazione e la promozione della custodia attiva dei beni artistici, culturali e del paesaggio;

c) Svolgimento, da parte delle associazioni e delle istituzioni del territorio, di attività volte a migliorare l'accessibilità di strade e aree verdi anche attraverso interventi di manutenzione.

L'elenco di cui al presente comma non è in alcun modo tassativo, ma solo indicativo di alcune delle possibili declinazioni delle attività di cui al presente articolo.

3. Le proposte di collaborazione di cui al precedente comma devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. A seconda dello specifico intervento proposto, dovranno eventualmente essere presenti:

a) una relazione illustrativa;

b) un programma delle iniziative e delle manutenzioni;

c) tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale;

d) stima dei lavori da eseguirsi.

In ogni caso, i proponenti si assumono in via diretta l'onere di esecuzione degli interventi programmati.

3. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

Articolo 16 - Interventi su beni immobili

1. I patti di collaborazione possono prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

2. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

3. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi, ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile (Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale od il prevalente interesse pubblico).

4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli anche immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

5. La durata dei patti di collaborazione complessivi non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 17 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può concorrere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non possano essere direttamente affrontate dai proponenti ovvero non siano affrontabili con sostegni di altra natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del rimborso (o anticipazione) totale o parziale da parte del Comune delle spese complessivamente previste e sostenute, e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
6. Qualora il Comune ritenga di particolare interesse pubblico le azioni e gli interventi ad oggetto del patto di collaborazione, esso potrà prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - c) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 18 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. 8 comma 5 del vigente Regolamento COSAP, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Articolo 19 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali e i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tale disponibilità deve essere contenuta espressamente nel patto di collaborazione. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 20 - Accesso a spazi comunali o privati

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali ovvero spazi appartenenti a terzi e concessi al Comune in comodato d'uso, per le attività di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
2. La determinazione degli oneri previsti per l'uso degli spazi di cui al precedente comma, quali, fra gli altri, le utenze, gli oneri di guardiania, pulizia e manutenzione ordinaria, dovrà essere di volta in volta specificata all'interno del relativo patto di collaborazione.

Articolo 21 - Formazione

1. Il Comune può promuovere momenti informativi e formativi anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali

del presente regolamento.

2. Il Comune può promuovere il coinvolgimento delle scuole per la diffusione e il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rinnovamento dei beni comuni.

Art. 22 – Agevolazioni di carattere procedurale

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

Articolo 23 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Articolo 24 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 25 – Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo altresì la realizzazione di un'area dedicata nel portale web del Comune.

2. L'attività di comunicazione collaborativa mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 26 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti, è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 27 - Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune, sulla base delle valutazioni effettuate, fornisce ai cittadini attivi tutte le informazioni riguardanti i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e le misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Articolo 28 - Coperture assicurative e prevenzione dei rischi

1. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

3. Con riferimento alla disciplina sulla prevenzione dei rischi, le attività svolte dai cittadini attivi non sono in alcun modo assimilabili a quelle svolte da dipendenti pubblici o da soggetti ad essi equiparati, in conformità con quanto prescritto dall'art. 4, comma 4 del presente regolamento.

Articolo 29 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini, nonché le connesse responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera k del presente regolamento.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 30 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione davanti a un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione e uno di comune accordo o, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate e applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 32 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore. Scaduto tale periodo la Giunta Comunale presenterà al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, una relazione di verifica dell'attuazione del presente regolamento, al fine di valutare la necessità di interventi correttivi, che possono essere stati suggeriti anche dai cittadini attivi.

Articolo 33 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento, l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

Articolo 34 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL VICE SEGRETARIO
FERRONI ANNA CHIARA